

## **REGOLAMENTO della EDILI REGGIO EMILIA – CASSA ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE A.P.E.**

### **Art. 9 – ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE**

La Cassa provvede, con gestione separata, a tutti i compiti previsti dal CCNL e dagli Accordi attuativi dell'Istituto dell'Anzianità Professionale Edile Ordinaria (A.P.E.), stipulati dalle rispettive Associazioni ed Organizzazioni Nazionali e Territoriali di Reggio Emilia.

All'operaio che in un biennio abbia maturato l'Anzianità Professionale Edile Ordinaria anche in più circoscrizioni territoriali, la Cassa corrisponderà, nell'anno successivo e per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal citato Regolamento.

L'operaio matura l'Anzianità Professionale Edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore, computando a tale effetto le ore denunciate alla Cassa, meglio specificate nel successivo articolo 18 punto nr. 6 sull'Anzianità Professionale Edile Ordinaria del presente regolamento.

L'anno di gestione dell'Anzianità Professionale Edile Ordinaria decorre dal 1 Ottobre al 30 Settembre dell'anno successivo, le liquidazioni avvengono i primi di Maggio di ogni anno.

Gli importi delle erogazioni che, per qualsiasi ragione, non venissero riscossi dagli operai interessati dovranno essere trattenuti a disposizione degli operai stessi.

### **Art. 18 - REGOLAMENTO DELL'ANZIANITÀ PROFESSIONALE ORDINARIA DEI LAVORATORI (A.P.E.)**

- 1) All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, la Cassa corrisponde, nell'anno successivo, per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.
- 2) L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio può far valere almeno 2.100 ore computando, a tale effetto, le ore di lavoro ordinario prestate, le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL, il periodo di astensione obbligatoria prima e dopo il parto, l'allattamento, i congedi parentali e quanto meglio specificato al successivo punto 6. Ciascun biennio scade il 30 Settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione. L'erogazione è effettuata dalla Cassa nei primi giorni di Maggio.
- 3) La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi delle tabelle pubblicate annualmente dalla CNCE degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti, per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, in ciascuna categoria, denunciate alla Cassa per il secondo anno del biennio di cui al secondo punto.

Nel caso di operai per i quali, per un biennio, computato dal 1° Ottobre al 30 Settembre, non risultino registrate ore e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui sopra, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione.

La Cassa presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime tramite la banca dati nazionale, affinché provvedano a liquidare per tramite della stessa Cassa Edile l'importo della prestazione di loro competenza.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento dell'età pensionabile o a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

- 4) In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al secondo punto e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa gli accantonamenti di gratifica, viene erogata, su richiesta dell'operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.
- 5) Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente regolamento, le imprese sono tenute a:
  - a) dichiarare alla Cassa le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;
  - b) dichiarare alla Cassa le ore di lavoro eventualmente previste dal successivo punto 6;
  - c) versare alla Cassa un contributo da calcolarsi su un imponibile specifico costituito solo dalle ore lavorate e/o equiparate (assemblee sindacali, corsi obbligatori, ore di studio ed esami fino a 150 ore) e sulle festività;La misura del contributo è stabilita, con accordo tra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali nazionali. Il contributo affluisce ad un Fondo denominato "FNAPE" gestito dalla CNCE.
- 6) Ai fini dell'accertamento del requisito previsto dal punto 2, la Cassa registra, a favore di ciascun operaio, oltre alle ore di lavoro ordinario, dichiarate per le quali è stato versato il contributo di cui al precedente punto, le ore di assenza dal lavoro relative a:
  - malattia indennizzate dall'INPS
  - infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL.
  - astensione obbligatoria prima e dopo il parto
  - l'allattamento
  - i congedi parentaliLa Cassa registra altresì:
  - a) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio corredata della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
  - b) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio corredata della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.
- 7) Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell'Art.6 dei CCNL di riferimento, l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune. Per gli apprendisti si fa riferimento ai coefficienti del primo livello della tabella Nazionale.